



Jenny & Partners
studio legale

20122 Milano

Via Durini 27

Tel. +39 02 778031

Fax +39 02 77803233

mail@jenny.it

www.jenny.it

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e politiche di vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Nazionale 91
00184 ROMA

*A mezzo raccomandata A.R.
Anticipata per posta elettronica certificata*

Avv. Christoph Jenny LL.M.

Avv. Simona Gallo*

Avv. Gianmarco Mileni Munari LL.M.

Avv. Andrea Polizzi

Avv. Federico Banti

Avv. Giuseppe Cucurachi

Avv. Ruben Pescara

Avv. Federica Rambaldi

Milano, 12 marzo 2012

**Oggetto: commenti al documento per la consultazione in materia di
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”**

Nel rispondere alla consultazione in oggetto, desideriamo innanzitutto ringraziare per la possibilità di svolgere commenti in merito al documento in esame in materia di “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (il “Documento in consultazione”), che Banca d'Italia si appresta ad emanare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

A tale riguardo si rileva come sia ben chiara la volontà di Banca d'Italia di riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, razionalizzando in particolare il perimetro dell'attività degli intermediari finanziari individuati dall'art. 106 del TUB.

In questo contesto, come noto, per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 141/2010, la riserva di attività a favore degli intermediari finanziari è circoscritta alla sola erogazione del credito (*i.e.* concessione di finanziamenti) o alla c.d. attività di *servicing* ex art. 2 della legge n. 130/99.

Inoltre, gli intermediari, secondo le indicazioni del Documento in consultazione e in coerenza con quanto attualmente previsto dalla vigente regolamentazione, possono altresì prestare, tra l'altro, sia le attività connesse e strumentali, sia le altre attività che la legge consente di esercitare (promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento, gestione di fondi pubblici, distribuzione di prodotti assicurativi).

Tuttavia viene precisato che la prestazione delle predette “altre attività” non deve snaturare le caratteristiche dell'intermediario finanziario, la cui funzione tipica è la concessione di finanziamenti, e in tal senso il Documento in consultazione prevede che tali attività siano svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti.

* also admitted in England and Wales

** avvocato stabilito



Jenny & Partners

Con la presente si chiede di meglio definire tale limitazione nell'ambito del perimetro di un gruppo bancario, considerato che il mercato dei prodotti di finanziamento da tempo conosce e legittima strutture distributive nelle quali l'intermediario finanziario si è specializzato nel distribuire e collocare finanziamenti erogati dalla banca del gruppo, che vengono poi gestiti come post vendita e assistenza alla clientela dall'intermediario finanziario, anche tramite la propria organizzazione territoriale (sedi secondarie, unità locali, ecc.).

Tale attività di collocamento, "altra" rispetto all'erogazione diretta del finanziamento, effettuata nell'ottica e con riguardo ai prodotti del gruppo bancario (e non con riguardo a finanziamenti di banche/intermediari terzi) non sembra presentare particolari profili di incremento del rischio, rimanendo appunto nel perimetro del gruppo. In questa prospettiva non si ravvedono motivi per dover considerare tale attività solo in via subordinata, ma al contrario riteniamo che la stessa possa venire ricompresa in senso ampio nel concetto di concessione di finanziamenti (tra l'altro a volte con forme di vero e proprio *co-branding* tra la banca che eroga e la sua controllata, intermediario finanziario, che li colloca e ne gestisce l'attività di post vendita).

In questa prospettiva sarebbe pertanto auspicabile che l'Autorità di Vigilanza, nell'ambito delle proprie prerogative ed in sede di attuazione del Documento di consultazione, autorizzi ad interpretare come parametrata all'attività dell'eventuale gruppo di appartenenza, e non *uti singuli* a quella del singolo intermediario finanziario individuato dall'art. 106 TUB, la regola prevista al Titolo I, Capitolo 3, Sezione II, n. 1 del Documento in consultazione, in forza della quale, per quest'ultima tipologia di soggetti, l'esercizio delle attività diverse dalla concessione di finanziamenti (es.: promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) deve essere effettuato solo in subordine all'attività diretta di concessione di finanziamenti.

E' chiaro, infatti, che in caso di appartenenza ad un gruppo bancario, gli obiettivi imprenditoriali perseguiti dagli intermediari finanziari si devono necessariamente iscrivere in una logica appunto di gruppo, che *"...si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria"* (Istruzioni di Vigilanza per le banche, titolo I, Capitolo 2, Sezione I, n. 1), che è quindi profondamente diversa dalle strategie tipicamente perseguite da un soggetto non appartenente ad alcun gruppo bancario. Non solo: all'interno dei gruppi bancari, l'articolazione tra il soggetto che eroga il finanziamento (nel caso di specie la banca) e il soggetto che lo distribuisce e ne cura la gestione (l'intermediario finanziario) è spesso funzionale, da un lato a una più efficiente gestione del rischio e, dall'altro lato, a una più puntuale presenza presso la clientela, anche a tutela dei livelli di servizio.

Ne consegue che, nella descritta fattispecie, la prestazione delle "altre attività", anche laddove (contrariamente a quanto previsto dal Documento in consultazione) non sia subordinata a quella di concessione di finanziamenti, ma costituisca l'attività principale, non andrà ad esporre gli intermediari in esame alle tipologie di rischio che sussisterebbero laddove il progetto imprenditoriale non fosse di gruppo, e non fosse quindi assicurato l'ampio margine di tranquillità nella valutazione di sana e prudente gestione derivante dall'appartenenza ad un gruppo bancario. Peraltro, l'attività così strutturata nell'ambito del gruppo, resta un'attività tipica dell'intermediario finanziario, essendo, a nostro avviso, assimilabile al concetto di concessione di finanziamenti ai sensi del TUB.

Non da ultimo, si rileva come un tale margine di esenzione consentirebbe di osservare con maggiore efficacia il principio di proporzionalità sotteso all'emanazione della normativa in analisi, inteso come *"criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari"* (v. Regolamento emanato da Banca d'Italia ai sensi dell'art.



Jenny & Partners

23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262). La soluzione in esame consentirebbe, infatti, di tenere conto, con la dovuta attenzione, della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché della natura dell'attività svolta, in linea con quanto previsto dall'art. 108, comma 6, TUB, bilanciando al contempo l'esigenza di assicurare che l'attività di concessione di finanziamenti sia svolta da soggetti affidabili con quella di disporre di un impianto normativo sufficientemente flessibile, tale da non porre ingiustificate barriere allo sviluppo di modelli operativi compatibili con la sana e prudente gestione dell'intermediario, della banca e del gruppo.

Riteniamo, infatti, che il limite in commento – laddove non eliminato con riferimento agli intermediari appartenenti a un gruppo bancario – possa rappresentare un ostacolo importante e, a nostro sommo avviso, ingiustificato allo sviluppo dell'attività degli intermediari finanziari all'interno di una logica di gruppo.

Alla luce di tali considerazioni, ci permettiamo di suggerire un approccio che – nell'interpretare la norma in discussione, o se ritenuto opportuno nel modificarla – nel caso di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, che al contempo siano appartenenti a un gruppo bancario, consenta di considerare in un'ottica complessiva di gruppo la necessità che le attività diverse dalla concessione di finanziamenti siano svolte in via subordinata rispetto a quest'ultima.

*** **

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, rimaniamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza.


Avv. Alessandro Steinhaus


Avv. Andrea Polizzi